



## TRIBUNALE FEDERALE FIPAV

### COMUNICATO UFFICIALE N° 81 – 13 GENNAIO 2026

Riunione del 12 Gennaio 2026

49.25.26 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEI TESSERATI:

- Sig.ra **Bussolini Maria** nella qualità di Presidente p.t. della S.S. UNIVERSO IN VOLLEY ASD
- S. S. **UNIVERSO IN VOLLEY ASD** in persona del Presidente p.t.

### **IL TRIBUNALE FEDERALE**

composto da:

- Avv. Massimo Rosi     Presidente
- Avv. Giuseppe Bianco   Vicepresidente
- Avv. Antonio Mennuni   Componente

si è riunito per la discussione del procedimento disciplinare di cui all'epigrafe, a carico di:

**A) BUSSOLINI MARIA** quale Presidente della Società UNIVERSO IN VOLLEY A.S.D. *“per non aver corrisposto in favore dell'atleta S. S. secondo i termini pattuiti in contratto e dunque in ritardo i rimborsi spese mensili pattuiti per le annate relative alle stagioni agonistiche 2023/2024 e 2024/2025, in violazione dell'art. 2 del Codice di Comportamento Sportivo CONI, Statuto FIPAV, dell'art. 3. Gli associati ed i tesserati hanno il dovere di comportarsi con lealtà e probità, rispettando il Codice di Comportamento Sportivo del CONI. Regolamento Giurisdizionale FIPAV art. 1*

**B) UNIVERSO IN VOLLEY A.S.D.** in persona del suo Presidente e legale rappresentante *pro tempore*, per responsabilità diretta della Società ex art. Art 76 Regolamento Giurisdizionale FIPAV per i fatti contestati sub A) al proprio Presidente e legale rappresentante.

### **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Il procedimento prende le mosse dall'esposto inviato, a mezzo pec del 15.07.2025, dall'atleta S. S., con il quale veniva segnalato agli Uffici della Procura Federale il parziale e ritardato pagamento dei rimborsi spese mensili pattuiti per le annate relative alle stagioni agonistiche 2023/2024 e 2024/2025 in favore della già menzionata tesserata.

Con atto del 21.07.2025 la Procura Federale dava avvio alle indagini, provvedendo, in via istruttoria, a richiedere, in data 02.09.2025, alla Società incolpata di fornire copia del contratto in essere con



l'atleta S. S. e prova scritta (*id est* documentazione contabile e bancaria) del pagamento di tutti gli emolumenti e del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per le mensilità maturate e corrisposte in favore della già menzionata tesserata per le stagioni sportive 2023/2024 e 2024/2025, sino alla cessazione del rapporto di collaborazione in questione.

Acquisita la documentazione fornita dagli incolpati, la Procura Federale concludeva le indagini con atto dell'11.09.2025 e procedeva, quindi, al loro deferimento con provvedimento del 7 Ottobre 2025 (REG. N. **5.25.26**), contestando gli addebiti di cui sopra.

Il Tribunale Federale deliberava, quindi, di procedere all'instaurazione del presente giudizio - da tenersi in modalità di videoconferenza - convocando le parti per il giorno 12 gennaio 2026.

All'udienza del 12 Gennaio 2026 si sono collegati:

- per la Procura Federale, il Procuratore Aggiunto Avv. Umberto Pantanella, il quale ha chiesto l'irrogazione della sanzione di € 300,00 per la società incolpata e della squalifica di 3 mesi per la Presidente di quest'ultima;
- per la Sig.ra Maria Bussolini, in proprio e nella qualità di Presidente dell'ASD Universo in Volley, il prof. avv. Fabio Pennisi, il quale ha chiesto l'assoluzione dei propri assistiti ed, in subordine, l'irrogazione del minimo delle sanzioni previste dal Regolamento Giurisdizionale.

All'esito dell'udienza, il Tribunale si è riunito in Camera di Consiglio e, quindi, ha dato lettura del dispositivo, riservandosi il deposito delle motivazioni entro i successivi 10 giorni.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Alla luce delle risultanze istruttorie risulta fondata e provata *per tabulas* la rilevanza giuridica, oltre che la sussistenza del fatto contestato ai soggetti incolpati per la violazione delle norme federali indicate nell'atto di deferimento.

Il contratto di collaborazione versato in atti prevede una durata che viene concordata dal mese di Settembre 2023 a quello di Maggio 2024 (*art. 6*), per un importo mensile pari ad € 400,00 (*art. 5*).

In relazione a tale periodo la società incolpata ha versato in favore dell'atleta in questione gli importi di € 300,00 nel mese di Ottobre 2023, di € 300,00 nel mese di Dicembre 2023, di € 400,00 nel mese di Luglio 2024, con imputazione al mese di Gennaio 2024, di € 400,00 nel mese di Settembre 2024 con imputazione al mese di Marzo 2024; fra il mese di Ottobre 2024 ed il mese di Febbraio 2025 la detta società ha, inoltre, effettuato, n. 5 bonifici dell'importo ciascuno di € 400,00.

I già menzionati bonifici, effettuati dalla società debitrice senza riferimento a specifiche mensilità devono, pertanto, imputarsi, da un punto di vista civilistico, al debito scaduto relativo alle mensilità ricomprese nell'anno agonistico 2023/2024.



La società **UNIVERSO IN VOLLEY ASD** ha, quindi, pagato la somma complessiva di € 3.400,00, residuando, in ogni caso, una morosità pari ad € 200,00.

La difesa degli incolpati ammette il proprio ritardo per quanto concerne il pagamento delle mensilità sopra riportate, fornendo, quindi, soltanto prova parziale del proprio adempimento: si aggiunga, a tal riguardo, che le distinte di bonifico fornite dalla società **UNIVERSO IN VOLLEY ASD** corrispondono all'entità della debitoria per la stagione sportiva 2023/2024 indicata dall'atleta nel proprio esposto introduttivo.

La società incolpata sostiene, quindi, che per l'anno agonistico 2024/2025 non ci fosse alcun contratto che la legasse all'atleta S. S., ma tale affermazione comporta, in ogni caso, delle possibili implicazioni a livello disciplinare, suscettibili di valutazione da parte della Procura Federale.

Gli incolpati hanno, poi, soltanto apoditticamente asserito di aver versato all'atleta altri contributi per spese mediche e fisioterapiche e che i ritardi nei pagamenti fossero dovuti a difficoltà finanziarie contingenti, senza, però, darne alcuna prova di ciò e/o di altre eventuali scriminanti.

In conseguenza di ciò, il comportamento omissivo posto in essere dagli incolpati e di cui al presente procedimento risulta essere lesivo dell'affidamento che gli affiliati ed i tesserati debbono poter riporre sulla salvaguardia dei rispettivi diritti, ponendosi in netto contrasto con i principi di lealtà e di correttezza sanciti all'art. 2 del Codice di Comportamento Sportivo CONI (*"I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo devono comportarsi secondo i principi di lealtà e correttezza in ogni funzione, prestazione o rapporto comunque riferibile all'attività sportiva"*).

Negli addebiti mossi agli incolpati si appalesa, inoltre, la violazione dell'art. 3 dello Statuto FIPAV (*"Gli associati ed i tesserati hanno il dovere di comportarsi con lealtà e probità, rispettando il Codice di Comportamento Sportivo del CONI"*) e dell'art. 1 del Regolamento Giurisdizionale FIPAV (*"I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti la cui attività sia rilevante per l'ordinamento federale, rispettano i principi dell'ordinamento giuridico sportivo e le disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti federali"*).

Sussistono, altresì, i requisiti per procedere all'irrogazione della sanzione pecuniaria a carico del sodalizio, in forza dell'art. 76 del Regolamento Giurisdizionale FIPAV (*Responsabilità delle società*), a seguito dell'inadempimento posto in essere dalla Sig.ra Bussolini Maria nella qualità di Presidente p. t. della S.S. **UNIVERSO IN VOLLEY ASD**.

Accertata la responsabilità disciplinare degli incolpati per gli addebiti agli stessi ascritti, quanto meno in relazione al periodo 2023/2024, il Collegio



**P.Q.M.**

- dispone la sanzione della sospensione da ogni attività federale della tesserata Sig.ra **Bussolini Maria** nella qualità di Presidente p.t. della S.S. UNIVERSO IN VOLLEY ASD per mesi 1 (uno) decorrenti dalla pubblicazione del presente provvedimento e, comunque, dalla scadenza di altre eventuali sanzioni irrogate e la sanzione della multa di € 100,00 (cento/00) a carico della S.S. UNIVERSO IN VOLLEY ASD in persona della Presidente e legale rappresentante pro tempore;
- dispone trasmettersi gli atti del presente procedimento alla Procura Federale, perché accerti eventuali violazioni disciplinari a carico degli odierni incolpati in relazione all'asserita assenza di un contratto di prestazioni sportive con l'atleta Saltarelli Sofia in relazione alla stagione sportiva 2024/2025.

Roma, 13 Gennaio 2026

IL PRESIDENTE

F.to Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 13 Gennaio 2026